19-NOV-2021
da pag. 26 / foglio 1

ItaliaOggi
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 22219 Diffusione: 21853 Lettori: 85000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Corte di giustizia Ue: il contribuente va nuovamente identificato come soggetto passivo

Partita Iva chiusa, imposta no

Effettuare operazioni imponibili dà diritto alla detrazione

DI FRANCO RICCA

Il contribuente al quale sia stata chiusa d'ufficio la partita Iva a motivo della protratta inattività, se continua ad effettuare operazioni imponibili, ha l'obbligo di assoggettarle all'Iva e, correlativamente, il diritto di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti, per cui deve essere nuovamente identificato come soggetto passivo. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 18 novembre 2021, causa C-358/20, sollecitata dai giudici nazionali per verificare la compatibilità con le norme ed i principi unionali dell'Iva della normativa romena che, da un lato, esige dai soggetti cancellati d'ufficio dal ruolo dei contribuenti Iva per non avere dichiarato alcuna operazione in un determinato arco temporale il pagamento dell'imposta sulle operazioni effettuate e, dall'altro, subordina però l'esercizio del diritto alla detrazione all'ottenimento di un nuovo numero identificativo, ostacolandone tuttavia il rilascio per motivi formali. Le questioni, come sintetizzate dalla Corte, miravano in sostanza a chiarire se il quadro unionale ammetta una normativa nazionale che consente all'amministrazione, che abbia annullato l'identificazione Iva di un contribuente che per sei mesi consecutivi non ha dichiarato operazioni imponibili, di obbligare tale contribuente, qualora continui la propria attività dopo l'annullamento della partita Iva, ad applicare l'imposta senza però poter chiedere una nuova identificazione e beneficiare del diritto alla detrazione.

Osserva la Corte che il fatto che l'amministrazione subordini, in base alla normativa nazionale, il diritto alla detrazione al rispetto di obblighi formali, quali l'identificazione ai fini dell'Iva, senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se detti requisiti risultino soddisfatti, eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'amministrazione decida in modo sistematico di non attribuire un numero di identificazione Iva ad un soggetto passivo per il solo fatto che il suo amministratore è socio di un'altra società sottoposta a procedura d'insolvenza, senza valutare se sussista un rischio per l'esatta riscossione dell'imposta o di evasione. In conclusione, quindi, le pertinenti disposizioni della direttiva Iva e il principio di neutralità, interpretati alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, non impediscono all'amministrazione di esigere dal contribuente la cui identificazione Iva sia stata annullata a causa della mancata dichiarazione di operazioni imponibili per sei mesi consecutivi, ma che continui tuttavia ad esercitare la propria attività economica, di imporre a detto soggetto passivo l'obbligo di riscuotere l'imposta sulle sue operazioni imponibili, purché egli possa chiedere una nuova identificazione e detrarre l'imposta a monte. Il fatto che l'amministratore del soggetto passivo sia socio di un'altra società sottoposta a procedura d'insolvenza non costituisce, di per sé, motivo legittimo per rifiutare l'identificazione.

A margine della sentenza, va ricordato che la normativa italiana, all'art. 35, comma 15-quinquies, del dpr 633/72, prevede la cessazione d'ufficio del numero di partita Iva dei soggetti che non esercitato per tre anni attività d'impresa o di lavoro autonomo, circostanza che, secondo il provvedimento attuativo dell'agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, viene desunta dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva o di quella dei redditi.

© Riproduzione riservata

La sede della Corte di giustizia europea

Superficie 54 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901